



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. LAURA COSENTINI Presidente e relatore
dott. ANTONELLA COZZI Giudice
dott. FRANCESCO MATTEO FERRARI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado scritta al n. r.g. 44639/2008 promossa da:

A. M. A. (C.F.)

G. A. (C.F.)

elettivamente domiciliati in V. A. M. presso lo studio dell'Avv. D.

M. M. che assiste la parte per delega in margine all'atto di citazione

PARTE ATTRICE

contro

, in persona del rappresentante

legale.

società elettivamente domiciliata in M. C. M. presso lo studio dell'Avv.

che assistono la parte per procura in atti

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Come da fogli allegati sub a).

Per parte convenuta:

Come da fogli allegati, sub b)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19.6.08, A [redacted] e C [redacted] chiamavano avanti a questo Tribunale lamentando inadempienze della Banca con riferimento, nel gennaio 2001, ad operazioni di vendita di obbligazioni Cirio Finance 8% scad.2005, rispettivamente destinate ad A [redacted], per l'importo nominale di € 50.000,00 (prezzo € 50.250,00), e ad A [redacted] per l'importo nominale di € 16.000,00 (prezzo € 16.084,55); contestavano in particolare che la Banca avesse proceduto in assenza di ordini di acquisto da parte dei clienti, che avesse contravvenuto all'imposizione, prevista in sede di Offering Circular, di vendere l'obbligazione solo su base individuale e ad Investitori Professionali, che avesse proceduto in conflitto d'interesse avendo operato in contropartita diretta, che avesse omesso di informare i clienti circa le caratteristiche del titolo e circa l'inadeguatezza dello stesso in relazione al profilo d'investimento degli stessi; chiedevano su tali presupposti pronunciarsi la nullità dei contratti di negoziazione posti in essere e accertarsi l'inadempimento della banca agli obblighi di condotta sanciti in ambito normativo e regolamentare, con effetti restitutori e/o risarcitori, instando in subordine per la pronuncia di risoluzione contrattuale, o in ulteriore subordine di annullamento dei contratti medesimi per dolo.

Ritualmente costituitas, con comparso 8.10.08, parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande ex adverso poste, producendo copia degli ordini di acquisto sottoscritti dai clienti, portanti l'avvertimento di inadeguatezza del prodotto ordinato, a fronte degli investimenti precedentemente effettuati dagli stessi; faceva presente di aver acquisito il titolo presso altro intermediario per poterlo vendere ai clienti, e che pertanto non aveva la stessa operato come collocatore o in ambito di sollecitazione al pubblico, nè era in conflitto d'interesse per avere posizioni di credito nei confronti del Gruppo Cirio; chiedeva che in subordine, in ipotesi di accoglimento delle domande di controparte, venisse accertato il fatto colposo degli attori, per avere gli stessi proceduto all'acquisto nonostante l'avvertimento di inadeguatezza del titolo, o che in ogni caso venissero gli stessi condannati a restituire alla banca le obbligazioni contestate e i relativi frutti.

In memoria ex art.6 D.L.vo n.5/03, gli attori, in esito alla produzione documentale della convenuta, eccepivano l'inesistenza di regolare contratto di negoziazione preesistente alle operazioni contestate, eccezione di cui la convenuta contestava la tardività, oltrechè l'infondatezza.

Scambiate memorie tra le parti, notificata e depositata istanza di fissazione d'udienza, designato il giudice relatore ed emesso da quest'ultimo decreto 21.1.09 ex art.12 D.L.vo 5/03, verificato il mancato raggiungimento di intese transattive a fronte delle quali erano stati concessi

iniziali rinvii, il tribunale si riservava di decidere all'esito dell'udienza collegiale di discussione orale del 18.5.11.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nessuna pronuncia può essere emessa in relazione all'eccezione degli attori di inesistenza di contratto quadro, eccezione (e relativa domanda di nullità) svolta solo in memoria ex art.6 D.L.vo n5/03 (deputata al più alla puntualizzazione di domande già poste) e di cui la convenuta ha correttamente eccepito la tardività; nè può ritenersi che l'eccezione degli attori trovi ragione nella produzione documentale della Banca, atteso che il contratto di negoziazione sottoscritto dalla (sola) A██████ in data 27.10.95 (in epoca precedente i singoli atti di negoziazione contestati) viene prodotto in copia (con atto di citazione, unitamente al contratto di deposito titoli) anche dagli attori, che pertanto potevano avvedersi di non disporre di analogo contratto sottoscritto da parte dell'A██████.

Quanto invece all'eccezione, tempestivamente svolta dagli attori, di inesistenza di ordine di acquisto dei titoli in oggetto, la stessa si reputa infondata, a fronte della tempestiva produzione da parte della Banca di detti ordini, distintamente sottoscritti da parte di A██████ e di A██████ in data 5.12.2000. Nè può ritenersi, secondo l'assunto degli attori, che tali ordini siano incompleti o irregolari, per non essere evidenziato nel modulo prestampato che si trattasse di ordine di acquisto ovvero di ordine di vendita; si osserva invece che i moduli presentano due campi differenti, rispettivamente per l'operazione di acquisto/sottoscrizione, ovvero per l'operazione di vendita o revoca, e che ciascuno di essi risulta compilato nel solo campo relativo all'acquisto/sottoscrizione, ove sono riportati i numeri finali del codice del titolo ("553019"), il nome ("Cirio t.f. 8% 2005"), la quantità ("50.000 €" l'ordine A██████, "16.000 €" l'ordine A██████): l'ordine non poteva pertanto che riferirsi all'operazione di acquisto, relativamente alla quale soltanto era indicato l'oggetto.

Esclusa la sussistenza di violazioni di norme di forma e quindi di validità dell'atto, che avrebbero portato alla nullità delle negoziazioni contestate, reputa il Collegio di potere invece ravvisare nell'operato della Banca la violazione di regole di condotta.

Tali violazioni peraltro non si riscontrano, nè con riferimento alla fase di vendita, che risulta intervenuta nel mercato secondario e non nel mercato primario del collocamento del titolo o della sollecitazione al pubblico, avendo la banca preventivamente acquisito il prodotto da altro intermediario autorizzato (da cui l'irrilevanza di contestazioni inerenti il diverso servizio del collocamento), nè con riferimento all'asserito conflitto d'interesse, non ravvisabile per il solo fatto che la banca abbia venduto al cliente titoli già acquisiti a tal fine nel proprio paniere (la c.d. contropartita diretta), ove si escluda che la banca avesse all'epoca sovrabbondanza di detti titoli al punto da essere interessata a disfarsene (circostanza che gli attori non hanno provato).

L'inadempienza della Banca si riscontra piuttosto sotto il profilo della carenza informativa, ossia in termini di omissione di quelle dettagliate informazioni, circa le caratteristiche del prodotto, che sole avrebbero consentito al cliente di comprendere quella generica indicazione di *inadeguatezza* del titolo, quale menzionata nell'ordine e sottoposta alla firma del cliente. Recita infatti l'art.29 Del. Consob n.11522/98 che *"gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione..."*. Si ritiene che tali *ragioni* di inopportunità e inadeguatezza non possano essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato (e non evidenziato graficamente nè personalizzato nella modulistica) ove sia definita *inadeguata ...l'operatività oggetto di incarico... sulla base delle informazioni in possesso sul conto dei clienti... e con riferimento agli investimenti effettuati*; si richiede in proposito che l'intermediario, cui incombe il relativo onere di provare l'assolvimento degli obblighi informativi (art.23 comma 6 TUF), dimostri di

avere rappresentato al cliente le ragioni dell'apodittica inadeguatezza, e quindi, nella fattispecie in esame, di avere illustrato al cliente tutte quelle caratteristiche del prodotto che, per la verità, la Banca asserisce di avere fornito al cliente, ma di cui non offre alcuna prova.

Si legge infatti a pag.5 della comparsa conclusionale che *"di fatto, in occasione degli ordini contestati, l'operatore illustrò ai clienti tutte le caratteristiche dello strumento finanziario in oggetto, la sua durata, il tasso di rendimento promesso... specifico che si trattava di un prestito obbligazionario emesso da una società estera, pur collegata alla capogruppo italiana Cirio... che in quel momento non offrivano sufficiente garanzia, considerato anche il profilo degli stessi clienti, neppure di restituzione del capitale... fatte queste premesse, l'operatore informò il cliente che l'operazione oggetto del mandato di esecuzione era da ritenersi come non adeguata"*. Ove l'intermediario si fosse effettivamente espresso nei termini suddetti, l'informativa sarebbe stata completa ed esauriente, ed avrebbe effettivamente posto il cliente nella condizione di valutare se, alla luce dei suoi obiettivi di investimento e del portafoglio già investito, fosse il caso di destinare quegli importi a un prodotto, che da un lato annunciava un rendimento elevato, ma che dall'altro non dava sicurezze di rientro neppure del capitale. Di tali espresse e compiute informazioni la banca tuttavia non ha dato (nè dedotto) prova, nè tali indicazioni possono ricavarsi dalle sintetiche annotazioni contenute nell'ordine, che, nel menzionare il titolo ordinato, si limita a riportare il rendimento del 8%, unica informazione leggibile, omettendo di riportare per esteso sia il codice Isin (compaiono solo i numeri finali e non la parte in lettere XS.. che caratterizza il mercato non italiano), sia il nome del titolo, indicato con l'abbreviazione *"Cirio T.F."*, che di certo non può immediatamente ricondurre a prestito obbligazionario emesso da società estera.

4) rigetta ogni ulteriore o contraria domanda;

5) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del procedimento, liquidate in € 315,94 per esborsi, € 1.407,00 per diritti, € 3.861,00 per onorari, oltre rimborso spese generali e oneri accessori.

Milano, 20 maggio 2011

Il Presidente rel. est.
dott. LAURA COSENTINI

II CASO.it